



Tutta la normativa COVID-19 sul nostro sito all'indirizzo
<http://www.campoccia.it/it/news>

in evidenza in questo numero

- **COVID-19 E CONTRATTI:** una panoramica e qualche spunto di riflessione sulle vicende contrattuali ai tempi del COVID-19
- **NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI CIG ORDINARIA, FIS E CIG IN DEROGA:** un riassunto di quanto previsto dalle norme emergenziali in materia di ammortizzatori sociali.
- **ALCUNE MISURE DEL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE:** riassumiamo le misure adottate dal governo per soccorrere alla carenza di liquidità delle imprese.

**Circolare n° 8/E
dell'Agenzia delle Entrate.**

Il 3 aprile 2020 l'Agenzia ha pubblicato la circolare con risposte ai quesiti sul decreto legge n° 18/2020 c.d. "Cura Italia

Potete trovare la circolare al link:

[Agenzia delle Entrate - Circolare 8/E del 03 aprile 2020](#)

**Art. 54 del D.L. CURA
ITALIA "Moratoria mutui
sulla prima casa"**

Con una nota del MEF del 28.03.2020 è stata comunicata la

COVID-19 E CONTRATTI

Per la vita dell'impresa è importante conoscere e governare l'impatto che la situazione di emergenza ha sui contratti. Viene dunque in rilievo il tema dell'inadempimento contrattuale derivante dall'applicazione delle misure di contenimento, nonché quello delle sorti del contratto la cui prestazione sia divenuta impossibile o eccessivamente onerosa.

Proviamo allora ad affrontare ed immaginare, senza presunzione di certezza o di completezza ma solo per svolgere qualche riflessione con intento costruttivo, qualche soluzione per le problematiche che in questi giorni si sono manifestate con maggior frequenza.

- I contratti conclusi *prima* dell'emergenza la cui prestazione deve essere eseguita *dopo* l'emissione delle misure di contenimento.**

Un primissimo passo per capire come muoversi nei rapporti con clienti, *partner* e fornitori è quello di procedere ad una "mappatura" completa dei contratti commerciali e di servizio già

pubblicazione del decreto attuativo per l'estensione della platea dei beneficiari del Fondo di Solidarietà (il cd. Fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa, in ossequio all'art. 54 del Decreto Cura Italia.

In base a quanto previsto, coloro che sono in situazioni di temporanea difficoltà (previste dal regolamento attuativo) e hanno contratto un **mutuo per l'acquisto della prima casa** possono beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate del mutuo**. Il Fondo è stato **esteso anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro** (ad esempio per Cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Possono accedere a tale misura:

- lavoratori dipendenti sospesi dall'attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un **massimo di 18 mesi**);
- lavoratori che hanno subito una riduzione dell'orario per almeno il

esistenti con l'obiettivo di capire se i contratti in essere contengano già delle clausole specifiche sulla forza maggiore oppure se occorra fare riferimento alle norme generali previste dall'ordinamento. Compiuto tale esercizio di "*due diligence*", contratto alla mano, è utile valutare la posizione di maggiore o minore forza contrattuale per decidere, di volta in volta, quale sia la strategia migliore da adottare.

In ogni caso ed a prescindere dal regolamento contrattuale prescelto è bene conoscere la disciplina generale a cui fare riferimento oltre che quanto previsto nello specifico dal decreto "Cura Italia".

→ ***Il debitore è sempre responsabile dell'inadempimento contrattuale?***

A fronte dell'inadempimento la parte non inadempiente potrebbe domandare la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno. Per attivare tale rimedio è necessario però che l'inadempimento sia imputabile perchè *volontario* o dipendere da *colpa*, che di norma viene presunta (art. 1218 c.c.).

Bisogna dunque chiedersi quando l'inadempimento non sia imputabile al debitore e, nel concreto, se la situazione attuale di emergenza possa esimere la parte inadempiente da responsabilità.

→ ***Se la prestazione diventa impossibile il debitore è responsabile?***

Si tratta dell'impossibilità sopravvenuta disciplinata dall'art. 1256 c.c. il quale prevede che il debitore non sia responsabile quando la sua prestazione infungibile sia divenuta impossibile, successivamente alla conclusione del contratto ma prima del termine fissato per l'adempimento, per una causa a lui non imputabile; in altre parole non può essere mosso alcun rimprovero alla parte che non adempie per una causa di "forza maggiore".

I requisiti affinché operi l'impossibilità sopravvenuta sono dunque plurimi: **(i)** la prestazione deve avere il carattere dell'infungibilità, deve consistere cioè in un comportamento specifico oppure nella dazione di un bene non sostituibile, la dazione di denaro dunque astrattamente non potrebbe mai diventare impossibile; **(ii)** l'impossibilità deve essere sopraggiunta dopo la conclusione del contratto ma prima della messa in mora; **(iii)** la forza maggiore deve assumere i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà e non deve dipendere dalla volontà del debitore.

Nella particolare situazione in cui ci troviamo per la pandemia CV-19 il debitore potrebbe essere impossibilitato ad adempiere in virtù dei provvedimenti di contenimento che rendono impossibile o estremamente difficile l'esatto adempimento del contratto. Ciò

20 per cento (con una durata progressiva, fino a un **massimo di 18 mesi**);

- lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino “[...] un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019” (per un **massimo di 9 mesi**).

Quanto alle modalità di accesso al Fondo secondo le nuove disposizioni:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- può beneficiarne anche chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione;

Vi sono tuttavia alcune limitazioni:

- l’immobile oggetto del mutuo dev’essere identificabile come “prima casa” (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);
- l’immobile non deve possedere le

è quanto viene definito “*factum principis*”, che deve rivestire anch’esso i caratteri dell’imprevedibilità e della straordinarietà.

L’impossibilità sopravvenuta non può essere utilizzata strumentalmente dalla parte inadempiente che può invocarla **solo ed esclusivamente se la prestazione sia divenuta oggettivamente impossibile**, dopo la conclusione del contratto, ma prima del termine per l’adempimento. Esemplicativamente può invocare l’impossibilità sopravvenuta l’appaltatore che si è obbligato prima del verificarsi dell’emergenza (es. l’1 gennaio) all’esecuzione di un’opera (l’1 aprile) che non può essere eseguita a causa dei provvedimenti restrittivi oppure un’ipotesi di impossibilità temporanea di eseguire la prestazione potrebbe essere quella del fornitore che, a fronte della provvisoria chiusura della propria attività disposta dall’autorità, non sia in condizione di consegnare al cliente la merce da quest’ultimo acquistata, se il termine per la consegna della merce non abbia carattere “essenziale”, ed il cliente abbia ancora interesse a riceverla: il fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardo della consegna fino a quando permarrà il provvedimento di chiusura della propria attività;

Invece non può invocare la norma in parola il debitore che si rifiuti di eseguire la prestazione contrattuale adducendo **motivazioni di cautela** che non siano oggetto di espresso precetto normativo; in questo caso il comportamento del debitore potrebbe configurare un vero e proprio inadempimento e come tale esporre quest’ultimo a tutte le responsabilità, anche risarcitorie, previste dal nostro ordinamento.

Sul punto vale la pena infine evidenziare anche quanto previsto dall’art. 91 del Decreto “Cura Italia” che, nonostante l’infelice formulazione della rubrica (relativo agli appalti pubblici) potrebbe ritenersi applicabile alla generalità dei contratti, al comma 1 stabilisce “*Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*”. Tale norma non fa altro che istituire a causa di forza maggiore le misure di contenimento prevedendo in tali casi un’inversione dell’onere probatorio con notevole alleggerimento della posizione del debitore e probabilmente suggerendo ai giudici di valutare con cautela la posizione del debitore.

➔ **Quali sono le sorti del contratto se la prestazione è divenuta impossibile?**

Anche se l’inadempimento non sia imputabile al debitore, ciò non significa che non vi siano conseguenze giuridiche

caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 02/08/1969 (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- il mutuo non dev'essere di importo superiore ad 250.000 Euro;
- il mutuo dev'essere in ammortamento da almeno un anno;
- che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Evidentemente, il fatto che il mutuo debba essere in ammortamento da almeno 1 anno, comporta, sul piano pratico, che l'accensione del finanziamento con ipoteca sia avvenuta prima marzo 2019, introducendo per l'effetto un criterio discriminante di "anzianità" del mutuo.

Salve successive modifiche in sede di conversione del DL che prevedano l'espressa inclusione dei "mutui che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche", allo stato restano, pertanto, dalla misura coloro i quali hanno stipulato contratti di mutuo con garanzia Consap a partire dal dicembre 2014, pur avendo subito le conseguenze dell'emergenza Covid-19.

sull'obbligazione. Occorre distinguere tra il caso in cui la prestazione sia divenuta solo temporaneamente impossibile da quello in cui l'impossibilità sia definitiva. Nel primo caso, la prestazione non si estingue ma l'efficacia del contratto rimarrà sospesa fino al cessare dell'impossibilità oppure finché permanga l'interesse del creditore all'adempimento ed il debitore non sarà responsabile per il ritardo nell'adempimento. Nel secondo caso, invece, l'obbligazione si estingue.

Quanto detto vale per le obbligazioni e si traduce sul piano contrattuale negli **artt. 1463 e 1464 c.c. relativi all'impossibilità totale e parziale della prestazione** nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive. Nel primo caso il contratto si risolve di diritto comportando la restituzione dell'obbligazione già ricevuta; mentre nel caso di impossibilità parziale è concesso al creditore, che subisce il parziale inadempimento, di pretendere una corrispondente riduzione della propria prestazione ovvero di recedere dal contratto laddove non abbia un apprezzabile interesse all'esecuzione parziale della prestazione.

Tuttavia, spesso tali soluzioni non incontrano le esigenze di una o di entrambe le parti e per questo è importante attivare un canale virtuoso volto alla **rinegoziazione del contratto in buona fede**, che possa soddisfare gli interessi delle parti evitando il rimedio risolutorio ed anche un eventuale contenzioso giudiziale.

➔ Se la prestazione non è di fatto impossibile ma è inesigibile?

Può accadere che la prestazione consista nella dazione del denaro (prestazione fungibile per eccellenza e per cui non varrebbe l'impossibilità sopravvenuta, i.e. è sempre materialmente "possibile" corrispondere una somma di denaro).

In questi casi è più difficile invocare l'impossibilità (assoluta) della prestazione, ma si potrebbe arrivare alla medesima soluzione (non imputabilità dell'inadempimento) solo attraverso uno sforzo interpretativo che imponga di considerare la *causa concreta* del contratto. Si pensi alla corresponsione del prezzo di una merce acquistata che però non può più essere rivenduta (incomerciabilità del bene ovvero impossibilità giuridica dell'utilizzo del bene per l'uso convenuto).

In questi casi, in prima istanza, si potrebbe dunque invocare **l'impossibilità di utilizzo della prestazione** attraverso un ragionamento già adottato in giurisprudenza in alcuni ambiti. Alcuni autori in questi convulsi giorni hanno ricordato la sentenza "Dengue" che interviene autorevolmente contribuendo a superare l'*impasse* causato dalla lettera dell'art. 1463 Codice Civile, che sembra autorizzare soltanto la parte la cui prestazione sia divenuta

Il modulo predisposto dal MEF per la richiesta della sospensione del mutuo prima casa è disponibile al seguente *link*:

[Ministero dell'Economia - Modulo sospensione Rate Mutuo Prima Casa](#)

Misure da adottarsi in azienda per prevenire il contagio da COVID-19

Proviamo ad elencare sinteticamente le misure che in azienda dovrebbero essere adottate in azienda per prevenire il contagio e da portare a conoscenza di tutti i dipendenti anche tramite affissione:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda e l'obbligo di dichiarare tempestivamente la circostanza in cui, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

impossibile a chiedere la risoluzione del contratto. La Cassazione precisa infatti che **il rimedio di cui trattasi può essere invocato da entrambe le parti**: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile: *"non avrebbe altrimenti senso – scrive la Corte - prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione (prestazione della quale, dunque, non avrebbe più senso discutere in termini di possibilità/impossibilità) può del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa."*

Ma è bene comunque precisare che nella materia oggi trattata il tema è nuovo, vista la mancanza di qualsiasi pronuncia, è difficile prevedere quale sarà l'orientamento dei giudici nel considerare l'impossibilità dell'utilizzo della prestazione nei vari casi e dunque tale strada andrebbe percorsa con cautela.

➔ Cosa accade ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in cui la prestazione è possibile ma eccessivamente onerosa?

Nei casi in cui in un contratto ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita (*i.e.* contratto di locazione, contratto di somministrazione *etc.*) la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per un evento non previsto al momento della conclusione del contratto, potrà invocarsi il rimedio previsto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Si pensi ad un'attività per la quale non è stata imposta la chiusura totale ma di fatto è estremamente difficoltosa la sua continuazione oppure ai casi in cui una delle due prestazioni subisce dei seri aggravii di spesa.

In questo senso il debitore, la cui prestazione è divenuta obiettivamente troppo onerosa o estremamente difficile in considerazione delle misure restrittive, potrà chiedere la risoluzione del contratto liberandosi dell'adempimento ed il creditore potrà evitarla offrendo di ricondurre ad equità il contratto. È bene precisare la valutazione circa l'eccessiva onerosità spetta al giudice e deve essere, anche in questo caso, sopravvenuta alla conclusione del contratto.

Anche tale soluzione potrebbe però non incontrare i desiderata delle parti, dunque è quanto più opportuno procedere, come visto più sopra, **rafforzando il concetto di buona fede nell'esecuzione del contratto, informando tempestivamente la controparte e tentando di "imporre" la rinegoziazione dello stesso.**

provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Che cosa succede nel caso in cui venga elevata la sanzione amministrativa per violazione delle norme anti coronavirus previste nel nuovo decreto legge?

Con il DPCM 25 marzo 2020 sono state modificate le sanzioni per chi viola le norme di contenimento.

Ora, chiunque venga fermato dalle Forze dell'Ordine fuori della

b) I contratti stipulati *durante* l'emergenza.

È di fondamentale importanza dotarsi di uno schema contrattuale che preveda clausole volte alla rinegoziazione, all'adeguamento e alla riconduzione ad equità del contratto, soprattutto in vista di eventi imprevedibili. Per salvaguardarsi contrattualmente durante la pandemia è bene dunque assumere tutti gli accorgimenti volti ad evitare di incorrere in responsabilità per effetto delle misure restrittive. Tanto più avendo a mente che queste ultime possono considerarsi *factum principis* soltanto se caratterizzate **dall'imprevedibilità e dalla straordinarietà**, ne deriva che l'impossibilità della prestazione non potrà essere invocata durante il corso della pandemia stessa poiché è ragionevole che i provvedimenti governativi divengano sempre più restrittivi con l'acuirsi dell'emergenza. Nel contesto dei contratti, anche internazionali, potrà dunque inserirsi la c.d. clausola di *hardship*, ossia quella clausola relativa a situazioni particolari in cui, in seguito ad eventi non previsti dalle parti, muti sostanzialmente l'equilibrio economico del contratto e l'esecuzione diventi eccessivamente onerosa per una di esse.

NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI CIG ORDINARIA, FIS E CIG IN DEROGA

Come noto, con il termine "ammortizzatori sociali" si suole fare riferimento a tutta una serie di misure volte a fornire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro. Si tratta, dunque, di strumenti ai quali le aziende, che si trovano in crisi, possono ricorrere per far fronte alla riorganizzazione aziendale e all'eventuale ridimensionamento del costo-lavoro.

In particolare, la normativa contenuta nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (meglio noto come decreto "Cura Italia") ha introdotto una disciplina "*ad hoc*", la quale, prevedendo delle deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista nel d.lgs. n. 148/2015, mira a fornire un sostegno economico, ai lavoratori e alle imprese datrici di lavoro.

Nello specifico, gli artt. **19-22** del Decreto "Cura Italia" disciplinano i c.d. ammortizzatori sociali introducendo forti **semplificazioni** per quanto riguarda la relativa **procedura di ammissione** e stabilendo **nuove e diverse regole di applicazione** rispetto a quelle ordinarie al fine di fronteggiare la situazione emergenziale a **sostegno di tutte le aziende che**, a causa o in forza dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del contagio da Covid-19, sono state costrette a sospendere la propria attività produttiva ovvero a ridurne parzialmente la relativa attività.

propria abitazione per futili motivi ovvero senza un valido motivo che non sia quello dei **comprovati motivi di lavoro, di assoluta urgenza per trasferimento in Comune diverso, situazioni di necessità o motivi di salute**, rischia non più una denuncia penale per violazione dell'articolo 650 del Codice penale "Inosservanza di provvedimento dell'Autorità" – come previsto nel precedente DPCM del 22 marzo 2020 – che prevede l'applicazione dell'ammenda di 206 Euro o l'arresto fino a tre mesi, bensì **una sanzione amministrativa da 400 Euro fino a 3000 Euro, che potrà essere aumentata fino ad un terzo (ovvero fino a 4000 Euro) se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.**

La competenza in materia spetta al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione; se questi ritiene che non vi siano i presupposti per contestare la violazione, procederà ad archiviare il procedimento; nel caso invece in cui il Prefetto ritenga che sussistano i presupposti della contestazione, provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore

Sono **applicabili anche** ai lavoratori che hanno subito una **riduzione dell'orario di lavoro** e che lavoreranno alcune ore al giorno ovvero solo alcuni giorni della settimana. Le ore lavorate saranno a carico del datore di lavoro come normale retribuzione, mentre le restanti ore non lavorate vengono considerate come ammortizzatore sociale. Tali ammortizzatori sociali **non sono dunque fruibili dalle aziende che non hanno sospeso la propria attività né sono utilizzabili per i lavoratori che continuano a prestare la propria attività lavorativa in modalità *smart working*.**

Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori la decisione di procedere alla richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale, precisando altresì se la sospensione della loro attività di lavoro sarà totale o parziale.

Le linee di intervento contenute nel Decreto Cura Italia sono le seguenti:

- 1) **CIG-O (Cassa Integrazione Ordinaria):** nuova cassa di integrazione ordinaria conteggiata oltre i limiti di legge e fruibile da tutte le **aziende industriali** indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (Art. 19, comma 1); utilizzabile anche dalle aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione salariale (Art. 20);
- 2) **FIS (Fondo Integrazione Salariale):** nuovo fondo di integrazione salariale rafforzato, fruibile da tutte le **aziende non industriali** che hanno più di 5 dipendenti, escluse dall'applicabilità della CIG-O (Art. 19, comma 5); utilizzabile anche dalle aziende che stanno già utilizzando assegni di solidarietà (Art. 21);
- 3) **FSBA (Fondo Solidarietà Aziende Agricole):** fruibile da tutte le aziende artigiane che versano il relativo contributo (Art. 19, comma 6 e 7).

MODALITA' DI ACCESSO→ Possono essere attivate dai datori di lavoro che, nel corso dell'anno 2020, **sospendono o riducono l'attività produttiva a causa ed in forza dell'emergenza in atto**, presentando domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per i periodi decorrenti dal **23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020**.

REQUISITI DI ACCESSO→ Potranno fruire degli ammortizzatori sociali tutti i lavoratori regolarmente assunti alla data del 23 Febbraio 2020 e a prescindere dalla loro anzianità aziendale.

PROCEDURA SEMPLIFICATA→ In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata, direttamente dal datore di lavoro, attraverso il portale telematico dell'INPS selezionando la causale "**Emergenza COVID-19 nazionale**", entro la fine del **quarto**



un'ordinanza ingiunzione che verrà notificata al destinatario nella quale specificherà l'importo che andrà pagato nel termine di 60 giorni.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali contravvenzioni al codice della strada) entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti e di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione).

Si noti che se la violazione alle norme anti coronavirus è compiuta con un veicolo, la sanzione amministrativa sarà aumentata fino ad un terzo, ma in tal caso responsabile in solido per il pagamento della sanzione sarà anche il proprietario del veicolo se è persona diversa dal conducente, a meno che non provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (ad esempio perché il veicolo gli è stato rubato).

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il **periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

Le **aziende non dovranno fornire alcuna prova della transitorietà dell'evento**, né dovranno dimostrare la sussistenza del requisito della **non imputabilità dell'evento** all'imprenditore o ai lavoratori. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno allegare alla domanda solamente l'elenco dei lavoratori beneficiari dell'ammortizzatore sociale rispettivamente applicabile.

Le aziende sono esentate dal versamento della contribuzione addizionale.

SUSSISTENZA DI PRECEDENTI DOMANDE→Qualora l'azienda abbia già, in precedenza, presentato una domanda di autorizzazione all'accesso all'ammortizzatore sociale (o all'assegno di solidarietà) ovvero abbia già in corso un'autorizzazione con un'altra causale, può presentare in ogni caso la **domanda con causale "Emergenza COVID-19 nazionale"**, in quanto il periodo concesso con tale ultima causale **prevarrà sulla precedente autorizzazione** ovvero sulla precedente domanda non ancora definita.

Le **precedenti domande** non ancora definite da parte dell'INPS verranno **annulate d'ufficio per i periodi corrispondenti**. In ogni caso, i periodi in cui dovesse sussistere coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concesso ai sensi dell'art. 19 del Decreto Cura Italia, non verranno conteggiati ai fini dei limiti di legge.

DURATA E DECORRENZA→Gli ammortizzatori sociali sono attivabili per una **durata massima di 9 settimane**, anche in modalità retroattiva, per i periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020. La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

IMPORTI→Ai lavoratori che fruiranno degli ammortizzatori sociali spetterà un'indennità pari all'**80% della retribuzione lorda mensile persa**.

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE→anticipazione da parte del datore di lavoro ovvero, previa istanza del datore di lavoro allegata alla domanda di ammissione, il pagamento del trattamento avverrà direttamente da parte dell'INPS.

N.B. Sul punto, tuttavia, occorre precisare che **al fine di ridurre i tempi dei trattamenti di integrazione al reddito, in data 30.03.2020, è stata firmata una convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e parti sociali (sindacati) in virtù della quale le Banche provvederanno ad anticipare le somme dovute a**

Chairimento in merito alla possibilità di apertura dell'attività produttiva dopo il DPCM 22.03.2020

Il DPCM del 22.03.2020 prevede all'art. 1 comma 1 lettera d)

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

La finalità della norma è quella di garantire la continuità delle attività indicate in Tabella e di servizi essenziali e di pubblica utilità; è logico allora intendere che ogni impresa parte della relativa

titolo di trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario, con la specifica previsione che il saldo del debito dovrà avvenire poi da parte dell'INPS che verserà il corrispettivo del trattamento direttamente all'istituto di Credito erogatore.

MODALITÀ OPERATIVE: al fine di fruire di tale anticipazione, i lavoratori, beneficiari di tali misure, dovranno presentare domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

MISURA DELL'ANTICIPAZIONE: l'anticipazione avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario di 1.400 Euro parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore e ridotte proporzionalmente in caso di durata inferiore e riproporzionare in caso di tempo parziale.

Il testo della convenzione potrà essere scaricato al seguente indirizzo web:

[Convenzione ABI - Anticipazione Sociale in favore dei Lavoratori Dipendenti dei trattamenti di integrazione al reddito ex Artt. da 19-22 del DL N. 18/2020](#)

- 4) **CIG-D (Cassa Integrazione in Deroga):** nuova cassa di integrazione in deroga, fruibile da tutte le aziende non coperte dall'applicabilità degli ammortizzatori sociali indicati ai precedenti punti 1),2) e 3) senza limitazioni nel numero dei dipendenti (Art. 22).

E' pertanto rivolta a tutti i **datori di lavoro del settore privato**, compresi quello agricolo, della pesca e del terzo settore; compresi altresì gli enti religiosi civilmente riconosciuti, incluse le aziende con un solo dipendente e ad esclusione dei datori di lavoro domestico. Le modalità di accesso a tale sostegno economico sono parzialmente diverse rispetto a quelle dei precedenti punti 1),2) e 3), in quanto sarà necessario:

- **Previo accordo**, anche in via telematica, **con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. **Tale accordo**, tuttavia, **non è necessario** per i datori di lavoro che occupano **fino a 5 dipendenti**;
- **Le domande di accesso** devono essere presentate **esclusivamente alle Regioni e Provincie autonome** interessate, **le quali provvederanno** previamente all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e **verificheranno la sussistenza dei requisiti di legge**: successivamente all'emanazione di un decreto,

catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla “*continuità della filiera*”; è quindi compatibile una rappresentazione graduale di funzionalità, tale da **includere le imprese che compongono la catena produttiva** e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

Considerata la *ratio* restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare “*specificamente*” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, si deve pensare che le imprese funzionali possano operare **solo per i soggetti indicati nella comunicazione inviata al prefetto**.

trasmetteranno in modalità telematica entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari.

ALCUNE MISURE DEL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Il Governo con il D.L.17.03.2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha previsto una prima serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19.

- ➔ Anzitutto, viene agevolata la possibilità di chiedere **nuovi prestiti bancari** con il rafforzamento del Fondo di garanzia PMI. In particolare, l’art. 49 del Decreto prevede la copertura gratuita del Fondo di garanzia per la durata di 9 mesi sino all’80% per le PMI (90% per le riassicurazioni di confidi) per tutti i prestiti fino ad Euro 1,5 milioni [*ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino ad Euro 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, i prestiti nel Mezzogiorno e i finanziamenti per investimenti*]. Per tutte le altre operazioni di finanziamento di importo superiore, l’importo massimo garantito è stato elevato da Euro 2,5 milioni ad Euro 5 milioni, restando valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo.

Il “**Fondo PMI**” offrirà, dunque, **garanzie gratuite a favore dei soggetti che intendano ottenere nuovi finanziamenti nei prossimi 9 mesi**, assicurando alle banche finanziatrici il rimborso del prestito nel caso in cui il debitore dovesse risultare inadempiente.

Il Fondo PMI tuttavia offrirà tali garanzie soltanto ai soggetti che dimostrino di non rientrare nella categoria della “probabilità di inadempimento”.

Tale tipologia di intervento prevede, per i soggetti che avranno difficoltà ad accedere al credito durante il periodo del coronavirus, il rilascio di una **garanzia pubblica** sicura per tutte le banche che opera nei seguenti termini:

- a. la garanzia è concessa a **titolo gratuito**;
- b. l’importo massimo garantito è aumentato a **5 milioni per singola impresa**;
- c. sono **ammissibili anche operazioni di rinegoiazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

Le nuove linee guida dell'European Banking Authority sulla moratoria dei pagamenti.

Il 2 aprile l'EBA ha pubblicato le Linee guida sulla definizione di default e sulla classificazione della tolleranza nel contesto delle misure di moratoria dei pagamenti connessi ai finanziamenti bancari, applicate prima del 30 giugno 2020.

EBA considera la moratoria dei pagamenti **come strumenti efficaci per far fronte alle difficoltà di liquidità** a breve termine causate dall'emergenza legata al contagio da COVID-19.

Le Linee guida sostengono che la moratoria dei pagamenti non determina la classificazione come tolleranza o difficoltà/ristrutturazione quando si basa sulla legge nazionale applicabile o su un'iniziativa privata di settore o di settore concordata e applicata dagli enti creditizi interessati.

Segnala poi l'EBA che gli enti devono continuare a identificare adeguatamente le situazioni in cui i mutuatari possono incontrare difficoltà finanziarie a più lungo termine e classificare le esposizioni conformemente alla normativa vigente. Rimangono in vigore i requisiti per l'identificazione

- d. la garanzia è **allungata automaticamente** in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;
- e. la **valutazione è semplificata** ed effettuata esclusivamente sul «modulo economico finanziario», con esclusione del modulo «andamentale» di cui alla parte IX, lettere A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo riportate nell'Allegato del MISE del 12 febbraio 2019;
- f. sono **ammissibili a garanzia nuovi finanziamenti** a 18 mesi meno un giorno, non superiori a **Euro 3.000 anche a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa**, la cui attività è stata danneggiata dal COVID-19
- g. incremento a **Euro 40.000** dell'importo massimo per le operazioni di **microcredito**;
- h. sono **prorogati di 3 mesi** tutti i termini riguardanti gli **adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni del **Fondo**.

Con comunicazione del 24.03 u.s. l'**ABI**, a seguito dei chiarimenti del MEF, ha precisato che il fondo, a differenza delle iniziali aspettative, coprirà anche:

- a. **imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing expouses**, quindi, che siano in difficoltà con i pagamenti (inclusi i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni c.d. *past-due* ma, in ogni caso, escluse le imprese che presentano debiti più gravi, classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" c.d. *utp*),
- b. **finanziamenti richiesti per estinguere debiti bancari pregressi**, soltanto se erogati dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo;
- c. finanziamenti rientranti ai sensi dell'art. 111 TUB nella nozione di «**microcredito**», con importo che passa da 25.000 a **40.000 Euro e senza la necessità della valutazione del merito creditizio** di cui all'art. 124 *bis* TUB.

Chi può accedere a tali misure? Le micro imprese, professionisti titolari di partita IVA, PMI, che non riescono a fornire alle banche adeguate garanzie per ottenere un prestito durante il periodo del Coronavirus.

- ➔ Una seconda rilevante misura riguarda chi ha già **finanziamenti e/o mutui in corso**, attraverso la previsione della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito

delle esposizioni forborne e dei debitori inadempienti.

Sul nostro sito l'elenco completo dei Codici

ATECO delle attività consentite dal DM 25 Marzo 2020.

<http://www.campooccia.it/it/news/2020/elenco-completo-dei-codici-ateco-aggiornati-con-il-dm-25-marzo-2020/286>

accordati da banche ed intermediari finanziari ai sensi dell'art. 56 del Decreto. Nello specifico, si prevede che:

- a. le **aperture di credito e i prestiti accordati non possono essere revocati**, neanche parzialmente (sia per la parte utilizzata che non) sino al 30.09.2020;
- b. la **proroga** alle medesime condizioni dei **prestiti non rateali** (ed annessi “*elementi accessori*”, ovvero tutti quei contratti connessi al contratto di finanziamento, quali ad es. garanzie ed assicurazioni, i quali verranno prorogati senza formalità ed automaticamente alle medesime condizioni del contratto originario) sino al 30.09.2020;
- c. **è sospeso il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale** (ed annessi elementi accessori, come meglio identificati sopra al punto b.) sino al 30.09.2020 (rata in scadenza al 30 settembre compresa).

La suddetta moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che **non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia**. La normativa, inoltre, prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per i clienti per la concessione della suddetta sospensione.

Chi può accedere a tali misure? Le micro (le cd. partite IVA, esteso quindi anche a lavoratori autonomi e professionisti), piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla pertinente raccomandazione europea 2003/361/CE, appartenenti a tutti i settori e *in bonis*, ovvero prive di posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate e senza aver rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Insomma, qualora non classificate come deteriorate, tutte le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve termine, le rate di prestiti nonché i canoni in leasing sono congelati fino al 30 settembre!

Per quanto concerne le modalità di accesso, i soggetti interessati dovranno presentare al proprio istituto bancario/intermediario finanziario una specifica comunicazione nella quale si dovrà autodichiarare i) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; ii) i requisiti per la qualifica di PMI; iii) “*di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” e iv) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

➔ In una nota congiunta del 29.03.2020 del Ministero dell'economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, di ABI e



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

di MCC sono state confermate le misure sopra descritte e si è previsto ulteriormente l'**avvio di una linea per la liquidità immediata** (fino a 3.000 Euro) per gli imprenditori persone fisiche (anche se non iscritti al registro delle imprese). L'accesso, dice il Ministero, avviene senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all'80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 Euro (cosiddetto importo ridotto).

Il Governo, comunque, ha preannunciato nuove misure per le imprese nel prossimo decreto di aprile (si è parlato, tra le altre, di sconti pro soluto delle lettere di credito, della riduzione dell'IRES e di piani di investimento sulle infrastrutture). Confidiamo, pertanto, che in tale decreto e nei provvedimenti che seguiranno, siano previsti strumenti ancora più efficaci di aiuto alle imprese, che siano in grado non solo di traghettarle oltre il periodo emergenziale contingente ma anche di consentir loro di riprendere l'attività con fiducia e voglia di investire.

Il contenuto di questa newsletter non costituisce parere legale ed è aggiornato alla data del 05 aprile 2020 e come tale, deve quindi intendersi soggetto a successive modifiche in base ai nuovi provvedimenti che verranno emanati nel prossimo futuro. Per ulteriori informazioni contattare SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati.

Tutta la normativa COVID-19 sul nostro sito all'indirizzo
<http://www.campoccia.it/it/news>



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

slc.team@campoccia.it

www.campoccia.com